

Risoluzione ex D.Lgs. 180/2015, stato di insolvenza, dissesto e valutazione del tribunale

Tribunale Chieti, 19 luglio 2016, Pres. Spiniello. Rel. Valletta.

Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Presupposti – Insolvenza e dissesto – Distinzione

I presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi delle banche sono indicati all'art. 17 del D.Lgs. 180/2015 e si concretano nel dissesto o nel rischio di dissesto, il quale si palesa in presenza di una o più delle situazioni specificate al comma 2 alle lettere dalla a) alla f), ove nessuna delle condizioni ivi indicate è riconducibile allo stato di insolvenza quale concetto giuridico evincibile dalla legge fallimentare e posto alla base della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

Per attivare le procedure di gestione della crisi in questione è, infatti, necessaria e sufficiente una condizione meno grave dello stato di insolvenza, così che risoluzione e liquidazione coatta amministrativa hanno il medesimo presupposto costituito dal dissesto e non dallo stato di insolvenza della banca.

Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Presupposti – Insolvenza – Caratteristiche – Deficit patrimoniale

Nonostante la nozione di insolvenza bancaria sia per certi aspetti sovrapponibile a quella di altri imprenditori commerciali, l'insolvenza della banca può essere dichiarata in un momento cronologicamente anteriore rispetto a quello ricavabile mediante l'applicazione della nozione generale, in quanto deve essere già considerata sussistente in presenza di particolari indicatori tecnici, fra i quali speciale rilievo viene attribuito alla presenza di un ingente e prognosticamene irreversibile deficit patrimoniale.

Banche – Procedure di risoluzione e di crisi – Dichiarazione di insolvenza con riferimento all'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta

La dichiarazione di insolvenza della banca può essere effettuata avuto riguardo al momento di avvio del procedimento di risoluzione oppure con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La "Cassa di risparmio della Provincia di Chieti" s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa chiede -con ricorso depositato in data 1/3/'16- dichiararsi stato di propria insolvenza.

Esponde essere stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, con decreto n° 317 del 5/9/'14 del Ministro dell'economia, a ragione di gravi irregolarità amministrative e gravi violazioni, emerse in precedenti accertamenti ispettivi. Narra che i commissari straordinari rilevavano successivamente aggravamento delle condizioni del portafoglio creditizio, con significative perdite patrimoniali, tali da essere di ostacolo alla regolare prosecuzione della stessa attività creditizia.

Adducendo assenza di possibilità di ripatrimonializzazione della banca, i commissari ritenevano al 30/9/'15 perdita di esercizio di E 121.158.764,00 e (rispetto a un capitale sociale di E 80.000.000,00) un patrimonio netto di E 68.000.000,00, con un "common equity tier" al 4.01%.

Riferisce l'istante che la Banca d'Italia, in forza della sopravvenuta normativa di cui al D.Lvo 180/'15, rendeva una propria valutazione provvisoria (art. 25 c.2 D.Lvo cit.) rilevando ulteriori perdite di E 19,6 milioni e un patrimonio netto sceso a 48 milioni (cd. fase uno della valutazione).

Al fine di determinare le successive operazioni di cessione dell'azienda ad ente ponte e di trasferimento dei crediti in sofferenza ad un veicolo per la gestione delle attività (cd. fase due della valutazione), si perveniva -da parte della Banca d'Italia- a reputare un deficit patrimoniale di 52,6 milioni. Con provvedimento del 21/11/'15 si disponeva allora l'avvio della risoluzione ex art. 32 D. Lvo 180/'15, ritenendo stato di dissesto ai sensi dell'art. 17 c.2 D.Lvo cit.

Di conseguenza:

* si disponeva riduzione integrale di riserve e capitale (ciò che riduceva il deficit a E 45 milioni);

* si cedevano diritti, attività e passività (con eccezioni di cui appresso) a "Nuova Cassa di risparmio di Chieti" s.p.a. (cd. ente-ponte);

* si mantenevano nell'ente in risoluzione le sole passività concretanti "debiti subordinati non computabili" (cd. obbligazioni subordinate) per E 19 milioni (dato successivamente corretto a E 18,3 mil), con conseguente riduzione del deficit di cessione (da E 45 milioni) ad E 26 milioni (dato successivamente corretto a E 26,7 mil), coperto con un contributo all'ente ponte da parte del Fondo di risoluzione in essere presso la Banca d'Italia e istituito proprio con il D.Lvo 180/'15.

Adduce l'istante che in definitiva sono quindi ad essa rimaste a carico:

* passività per E 27 mil. (precisamente E 26.692.650,00) come debito verso il Fondo di risoluzione nazionale;

* passività per E 18, 3 mil. (precisamente E 18.307.350,00) come debito da cd. obbligazioni subordinate.

In tale condizione, il Ministro dell'economia ha disposto -con decreto n° 568 del 9/12/'15- procedura di liquidazione coatta amministrativa ex art. 38 c.3 D.Lvo 180/'15.

Tutto ciò premesso, chiede l'istante che il Tribunale dichiari lo stato di insolvenza.

Con il prescritto parere di legge la Banca d'Italia (nell'esprimersi favorevolmente alla declaratoria dello stato di insolvenza) ha ribadito le

narrative rese dal commissario liquidatore, tuttavia precisando incapacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la crisi e infruttuosità di "contatti intrapresi con il socio di minoranza e altri (non definiti) comparti istituzionali". Ha essa anche sottolineato che analoghi provvedimenti di risoluzione sono stati resi nei confronti di "Banca delle Marche" s.p.a., di "Banca popolare dell'Etruria e del Lazio" soc. coop., di "Cassa di risparmio di Ferrara" s.p.a. La Banca d'Italia ha sottolineato una strategia comune nelle quattro risoluzioni, concretantesi:

* in una riduzione integrale delle riserve, delle azioni e del valore delle passività subordinate computabili nei fondi propri;

* in una cessione delle aziende (con esclusione del valore delle passività subordinate non computabili nei fondi propri emessi dalla banca) a quattro enti-ponte;

* nella costituzione di un'unica società di gestione delle attività, destinataria delle sofferenze dei citati intermediari ("REV- Gestione Crediti" s.p.a.).

La Banca d'Italia ha anche addotto che -contestualmente con il decreto Min. Economia n° 568 del 9/12/'15, che ha sottoposto "Cassa di risparmio della Provincia di Chieti in amministrazione straordinaria" s.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ex art. 38 c.3 D.Lvo 180/'15- la Banca Centrale Europea ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. L'autorità nazionale di vigilanza ha anche addotto che in data 14/4/'16 esperto indipendente incaricato ("KPMG" S.p.A.) ha reso la valutazione definitiva ex art. 25 c.3 D.Lvo 180/'15.

Hanno svolto intervento volontario nella procedura (da nessuna norma impedito) tre membri del consiglio di amministrazione, in carica all'atto della apertura della amministrazione straordinaria (5/9/'14), e il direttore generale in carica fino al novembre dello stesso anno.

Gli interventori (portatori di interesse giuridico volto a smentire sussistenza di stato di insolvenza) han richiamato il fatto che l'amministrazione straordinaria non venne deliberata -in data 5/9/'14- per esistenza di deficit patrimoniale, bensì per gravi irregolarità nell'amministrazione e per gravi violazioni normative; hanno peraltro indicato pendenza del giudizio di impugnazione del suddetto provvedimento.

Con decreto del 22/11/'15 (circa quattordici mesi dopo) come noto si avviava la procedura di risoluzione, essa invece basata su ritenuta condizione di dissesto. Gli interventori indicano anzitutto ingenti e possenti rettifiche sui crediti rese durante la loro gestione, ad adempimento delle prescrizioni disposte dall'autorità di vigilanza in esito ad accertamenti ispettivi avvenuti tra l'aprile e il giugno del '12 e poi tra il febbraio e il maggio del '14.

La banca, sotto l'attenzione reiterata dell'autorità di vigilanza, ebbe quindi ad adempiere le prescrizioni della medesima autorità, anzi anche oltre i limiti stabiliti dalla medesima; e il rapporto tra patrimonio di base e attività di rischio ponderate (cd. "core tier one" ovvero "common equity tier") passò dal 6,90% del '10 all' 8,80% del '13 per attestarsi poi (ma in esito agli ulteriori interventi correttivi stabiliti dal cda) all'8,37% al 30/6/'14. Anche la percentuale di copertura delle sofferenze della banca era -a fine 2013- pari al 58,33%, laddove la media del sistema bancario era al 55,80%.

Fermo tale contesto, la condizione patrimoniale della banca peggiora invece nel corso dell'amministrazione straordinaria; ma nonostante ulteriori rettifiche dei commissari per circa E 212 milioni, al 30/9/'15 gli stessi commissari rilevavano patrimonio netto positivo ancora per E 68 milioni.

Adducono gli interventori che commissari straordinari procedevano a svalutazioni su crediti per E 151 milioni; con la loro gestione, calavano gli impieghi fruttiferi da E 1,766 mld ad E 1,616 mld senza riduzione della raccolta netta; si riducevano gli utili del trading su titoli di Stato (da E 66 mil. a E 43 mil.); i costi operativi, che a fine del '13 erano di circa E 64 mil. nella previsionale aumentavano a E 71 mil. annui.

Ribadiscono gli interventori che ciò nonostante i commissari straordinari al 30/9/'15 rilevavano patrimonio netto positivo.

Affermano poi gli interventori che l'azzeramento del patrimonio è stato ottenuto:

- * con svalutazioni ulteriori delle sofferenze (operate applicando una media ponderata di copertura dell'82,5%);

- * con svalutazioni delle posizioni deteriorate/incagliate per E 170 mil. (percentuale di copertura del 62,5%);

- * con svalutazioni delle posizioni chirografarie "in bonis" per E 30 mil. (percentuale di copertura del 5%).

Reputano in definitiva gli interventori che solo le improvvise valutazioni dei commissari straordinari e della Banca d'Italia in sede di valutazione provvisoria d'urgenza (propedeutica alla attività di risoluzione) abbiano determinato oggi una condizione di insolvenza, la cui valutazione di sussistenza va però resa (con esiti negativi per l'ente ricorrente e dunque con rigetto del ricorso) all'atto della risoluzione (le conclusioni analitiche si leggono alla pag. 13 della comparsa di intervento).

Il Giudice relatore ha in data 6/5/'16 reso il decreto per la acquisizione di documenti che si legge nell'allegato 1).

Il riscontro, invero ben parziale, si coglie nella missiva di Banca d'Italia depositata il 20/5/'16 e nel verbale dell'udienza del 23/5/'16. All'esito di detta udienza il Giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione del Tribunale nel termine di legge di sessanta giorni; ha nominato ausiliari contabili al solo fine di essere coadiuvato nella lettura dei dati contabili per le successive valutazioni di carattere giuridico -proprie del solo Giudice relatore- da sottoporre al vaglio del collegio.

Nelle more del termine suddetto, con memoria del 20/6/'16 il Pubblico Ministero ha chiesto che la domanda venisse esaminata previa acquisizione di tutta la documentazione utile di cui il commissario liquidatore dichiara di essere in possesso e previo esame di questi circa i criteri di valutazione analitica dei crediti asseritamente deteriorati.

Sul punto, il tribunale osserva di avere già esercitato i poteri istruttori d'ufficio che ha ritenuto necessari, cui le parti hanno dato riscontro nelle modalità e con la consistenza di cui si dirà.

All'esito della rilevazione delle richieste delle parti, reputa il Tribunale necessaria una ricostruzione del quadro normativo applicabile al procedimento "de quo": ciò al fine di precisare l'effettivo oggetto del ricorso e dunque della materia del contendere, e così di delimitare l'ambito stesso di cognizione del collegio.

Con il D.Lvo 180/'15 -entrato in vigore il 16/11/'15- il legislatore ha reso attuazione alla direttiva UE 59/'14 e ha posto norme per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi.

Il titolo quarto del decreto è rubricato : "risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi".

Il presupposto delle procedure è stabilito all'art. 17 e si concreta nel dissesto o nel rischio di dissesto (c.1) , che si palesa in presenza di una o più delle situazioni specificate al c.2 e precisamente alle lett. a-b-c-d-e-f. Si deve immediatamente osservare che nessuna delle condizioni ivi indicate è riconducibile allo stato di insolvenza, quale concetto giuridico evincibile dalla legge fallimentare e posto alla base della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa (per le connotazioni peculiari dello stato di insolvenza delle banche si dirà oltre).

D'altro canto il legislatore comunitario non si occupa -con la direttiva qui recepita- delle operazioni che i singoli Stati potranno in essere (ad es. a fini di definizione dei rapporti giuridici risultanti dalla risoluzione; oppure a fini risarcitori civilistici verso soggetti terzi; o anche a fini di repressione penale) in esito alle procedure di gestione della crisi degli enti creditizi, ma appunto solo della crisi e della sua gestione.

In definitiva: per attivare procedure di gestione della crisi è necessaria e sufficiente una condizione meno grave dello stato di insolvenza. Una volta che si sia accertato (ad opera della Banca d'Italia o della B.C.E.) il presupposto, sono possibili le seguenti misure (art. 20):

1. se ciò fosse sufficiente: (la sola) riduzione/conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca (lett. a) art. 20);

2. se ciò di cui sopra fosse insufficiente (lett. b) art. 20):

* procedura di risoluzione;

* liquidazione coatta amministrativa.

Precisa però esplicitamente e chiaramente il legislatore (art. 20 c.2) che la liquidazione coatta amministrativa è preclusa se sussista un interesse pubblico in contrario e cioè la necessità di perseguire obiettivi (specificati all'art. 21) che la l.c.a. non è in grado di assicurare.

Ciò che va rimarcato tuttavia è che l.c.a. e risoluzione hanno -nell'ottica dell'art. 20- il medesimo presupposto: e cioè il dissesto o il rischio di dissesto sì come definito all'art. 17, e non lo stato di insolvenza.

Con la risoluzione (capo III del titolo IV: artt. 32-38 D.Lvo 180/'15; ma le misure di risoluzione sono al capo IV fino all'art. 59), si crea un ente ponte (che potrà essere successivamente ceduto ad es.) cui permangono le poste passive e attive della banca in risoluzione (cui possono rimanere forme anche ibride di partecipazione al capitale); alcune poi possono essere poste in un nuovo organismo (cd. "bad bank") che liquiderà i crediti ad esso conferiti; altre invece rimarranno nell'ente ponte che potrebbe essere ceduto.

Con la l.c.a. invece si avrebbe una mera attività di liquidazione.

Le differenze di prospettiva sono ben palesi: la l.c.a. (peraltro: sporadicamente finora utilizzata in Italia per casi di banche minori) è di fatto misura residuale e anacronistica.

In tale contesto, l'art. 80 T.U.B. (esplicitamente riformato dal D.lvo 181/'15 che lo coordina con il D.lvo 180/'15) fissa inequivocabilmente (c.1) il presupposto della l.c.a. nella condizione di dissesto o pericolo di dissesto ex art. 17 D.lvo 180/'15 e non nello stato di insolvenza.

Il concetto di stato di insolvenza (che non coincide con lo stato o il pericolo di dissesto) torna però:

* nell'art. 82 TUB (pur esso riformato, come si è detto);

* nell'art. 36 D.Lvo 180/'15;

* nell'art. 38 c.3 D.Lvo 180/'15.

Quanto alla eventuale colorazione peculiare dello stato di insolvenza per gli istituti o aziende di credito, la giurisprudenza di legittimità afferma che: "Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 legge fallL, applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità" (Cass. 9408/'06; nessuna successiva difforme).

In definitiva la giurisprudenza di legittimità -pur evocando in via di principio la sovrapponibilità fra le nozioni di insolvenza bancaria e insolvenza di altri imprenditori- sembra enfatizzare le peculiarità dell'attività bancaria e affermare che l'insolvenza della banca può essere dichiarata in un momento cronologicamente anteriore, rispetto a quello ricavabile mediante l'applicazione della nozione generale, in quanto deve essere già considerata sussistente in presenza di particolari indicatori tecnici, fra i quali speciale rilievo viene attribuito però alla risultanza di un ingente e prognosticamente irreversibile deficit patrimoniale (a tal proposito, esplicitamente nella parte motiva della citata sentenza si legge che: "...l'insolvenza bancaria, che non presenta una sua connotazione specifica, si colloca in questo paradigma nonostante la peculiarità dell'attività espletata, e deve essere valutata alla stregua dei criteri applicati ordinariamente, tenendo presenti, ma non solo, i concetti sopra riferiti di illiquidità e di mancanza di credito, dal momento che, si tratta pur sempre di un'impresa che dispone di molteplici canali d'accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi. In questa prospettiva, come si è sostenuto anche in dottrina oltre che nella giurisprudenza di merito, assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità").

Chiarita quindi la consistenza dello stato di insolvenza per le banche, due sono le ipotesi che possono porsi in casi quale quello in esame:

* hp 1: l'ente si trova in stato di insolvenza già alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione: in tal caso, l'art. 36 c.1 D.Lvo 180/'15 stabilisce che si applica l'art. 82 c.2 T.U.B. (ma senza iniziativa d'ufficio del Tribunale, che l'art. 36 c.1 fissa esplicitamente la legittimazione): e allora il Tribunale accerta lo stato di insolvenza "avuto riguardo alla situazione esistente all'avvio della risoluzione";

* hp 2: (art. 38 c.3 D.Lvo 180/'15) "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione 11, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto

della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta"; orbene, poichè "appena possibile" esso va sottoposto a l.c.a. secondo quanto previsto dal T.U.B.; poichè l'insolvenza non è stata ancora dichiarata, allora (art. 82 c.2 T.U.B.) essa insolvenza era accertata dal Tribunale con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione. Orbene, se la Banca d'Italia non esplicita (nel provvedimento di risoluzione) una condizione di insolvenza della banca (non è tenuta a farlo -le bastano i presupposti dell'art. 17- ma non le è vietato; se lo fa, ovvio l'art. 36), due le strade percorribili:

* (interpretazione complessiva delle norme sul presupposto di necessaria armonizzazione del sistema): poichè il presupposto della risoluzione e della l.c.a. è lo stesso, il Tribunale deve accertare se la condizione di insolvenza sussisteva già all'atto della risoluzione; e in tal caso decide "avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione" (art. 36); se invece accerta che condizione di insolvenza non sussisteva, sposta la valutazione al momento del decreto di liquidazione (art. 82 c.2 T.U.B.);

* (interpretazione comunque sistematica delle norme): il Tribunale deve sempre attenersi soltanto all'art. 82 c.2 T.U.B.

Sulla base di queste premesse, reputa il Tribunale che -sulla base degli atti resi disponibili dalle parti (ovviamente -vertendosi in procedimento civile, la inosservanza di onere probatorio ridonda semplicemente a carico della parte inosservante; né la prospettiva muta pel caso di esercizio di poteri d'ufficio - certo qui configurabili ed esercitati- di acquisizione di atti e documenti dalle parti, che rimangono responsabili dell'assolvimento dell'onere)- debba valutarsi:

* se all'atto della risoluzione la banca versava già in condizione di insolvenza (art. 36 D.Lvo 180/15): la legge è esplicita nell'affermare che l'accertamento va fatto "avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione";

* (laddove all'atto della risoluzione la banca non versasse già in condizione di insolvenza) se condizione di insolvenza sussista nei termini dell'art. 38 c.3 D.Lvo 180/'15.

In definitiva, deve in ogni caso il Tribunale rendere una valutazione della condizione della banca "avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione" (art. 36 D. L.vo 85/'15).

Ogni diversa interpretazione, in particolare quella che vorrebbe che il Tribunale si limitasse a prendere notarilmente atto delle situazioni createsi in esito alla adozione di misure in seguito valutazioni di alta amministrazione sull'avvio della procedura di risoluzione, è non solo contraria all'interpretazione sistematica dell'impianto normativo (soprattutto in relazione agli effetti che nel nostro ordinamento si hanno con la dichiarazione di insolvenza: effetti civilistici e penalistici ad es.), ma anche risulterebbe superflua: è infatti addirittura banale osservare che "Cassa di risparmio della Provincia di Chieti" s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa era certo ben insolvente all'atto della messa in l.c.a. atteso che: aveva solo passività (e quindi nessuna attività) ed era stata anche privata del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività creditizia. Viceversa, ben utile e rilevante è demandare al Tribunale la doppia valutazione al momento della risoluzione e della messa in l.c.a.

Ciò che peraltro non implica affatto un potere di eventuale disapplicazione dell'atto di risoluzione, la cui valutazione di legittimità è sottratta al Giudice ordinario ed è responsabilità esclusiva (ad ogni effetto possibile nel nostro ordinamento) e diretta dell'Autorità di vigilanza (anche -per essa- di suoi commissari straordinari e/o speciali) e dell'Autorità ministeriale. Ciò che il Tribunale fa è rispondere alla domanda del ricorrente, che però - indipendentemente dalla qualificazione che essa parte renda al ricorso (mai vincolante per il Giudice)- si sostanzia nello stabilire se e quando l'ente bancario è divenuto insolvente (art. 5 1 fall. sì come interpretato dalla giurisprudenza di cassazione sopra mentovata).

Né infine può apoditticamente rilevare il prestigio massimo e indiscusso che pertiene e che va ovviamente riconosciuto alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza e (pel caso di specie) di risoluzione: infatti proprio questa indiscutibile preminenza di capacità tecnica rende doverosa e ineludibile -da parte della stessa autorità- una attività di chiarificazione del procedimento logico utilizzato per le proprie valutazioni tecniche; attività che -come detto- è stata esplicitamente richiesta nel caso di specie e -si anticipa- non è stata adeguatamente fornita in maniera utile.

Resa questa premessa in ordine alla delimitazione dell'oggetto di cognizione della presente causa da parte del Tribunale, reputa il collegio necessaria una ricostruzione -resa solo in base alla documentazione in atti (ove mai necessario, si precisa che in tabelle i dati sono in migliaia di Euro e che le considerazioni del collegio sono nelle parti non in corsivo) con gli ausiliari nominati- della situazione patrimoniale della parte ricorrente alla data dell'avvio della risoluzione e della messa in liquidazione coatta.

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S. p. a., in breve Carichieti S. p. a.

Sede legale Chieti (CH) via Colonna 24 cap 66100

Codice fiscale: 00098470693

Forma giuridica: società per azioni

Data inizio attività: 02/01/1866

Data iscrizione RI: 08/08/1925

Procedure in corso: liquidazione coatta amministrativa

Data ultimo protocollo: 26/01/2016

Commissario liquidatore: M. B., nominato con atto del 11/12/2011 data iscrizione R. I.: 08/01/2016

poteri e attribuzioni: titolo IV, capo I, sezione III, D. Lgs. n. 385/1993

-omissis-

A.2 Le prospettive della Carich.

L'ufficio ha specificamente chiesto alla Carich i riscontri documentali riguardo alla capacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la soluzione della crisi e ai contatti intrapresi col socio di minoranza e con le altre componenti istituzionali, risultando lo svolgimento di tale attività nel parere della Banca d'Italia alla risoluzione, come si vedrà.

Nel presente paragrafo sono presentate le informazioni depositate il 20/5/2016 (allegato n. 12): gli "omissis" e le cancellature tramite punteggiatura non sono scelte operate dal Tribunale, ma sono rese nel documento sì come prodotto.

"Prima relazione dei Commissari straordinari alla Banca d'Italia sulla procedura di amministrazione straordinaria - 4 marzo 2015 Omissis

Con riferimento al profilo strategico la Cassa non sembra attrezzata per affrontare il futuro; gli investimenti necessari richiedono tempi di rilascio non compatibili con la tempistica di una gestione commissariale.

Una soluzione stand alone non è finanziariamente alla portata dell'azionista di maggioranza; l'eventuale intervento di soggetti economici del territorio (altre fondazioni % imprenditori) presenta gli usuali profili di attenzione;

(i) gli obiettivi dichiarati o sottesi al soccorso,

(ii) la governance.

(iii) le attese di ritorno o di way out e, non ultimo,

(iv) la compatibilità delle operazioni con i tempi della procedura.

Ad avviso di chi scrive la soluzione della crisi non può che passare attraverso l'intervento di un socio industriale, non escluso l'attuale socio di minoranza, oppure di un altro intermediario bancario che abbia la forza di recidere il nodo gordiano fatto di interessi, opacità e di affrontare quella che in gergo viene chiamata la "nuova normalità" dell'industria bancaria.

-omissis-

Seconda relazione dei Commissari straordinari alla Banca d'Italia sulla procedura di amministrazione straordinaria - 30 luglio 2015 Omissis

Gli approfondimenti condotti nell'ultimo periodo (marzo-giugno 2015) - rivolti, in particolare, alla perimetrazione del rischio di credito, alla valutazione dell'adeguatezza organizzativa e degli organici, alla definizione delle prospettive reddituali e patrimoniali - confermano quanto anticipato nella prima relazione all'Autorità di vigilanza in ordine al fatto che il risanamento della Banca in via autonoma non potrà prescindere da una significativa immissione di capitale (allo stato valutabile in almeno 150 E mln) e dal coinvolgimento nel governo di un socio bancario forte.

Oltre alle esigenze di capitale, infatti, si ritiene che la soluzione alle numerose problematiche tecnico-organizzative e alle diffuse debolezze nel presidio di funzioni 'chiave, implichi orizzonti temporali non compatibili con quelli dell'amministrazione straordinaria e debba essere necessariamente ricercata "importando" nella Cassa modelli organizzativi, normative di processo e "knowhow" di un altro qualificato intermediario.

In tale ottica, l'Organo commissariale, informata la Banca d'Italia, ha organizzato una serie di incontri con gli attuali Soci e altri potenziali investitori per sondarne gli orientamenti, fornendo, in alcuni casi, previa acquisizione di un impegno alla riservatezza, un preliminare sintetico compendio informativo sulla Banca. I vertici della Fondazione Carichieti, assistiti dall'advisor Prometeia, oltre a rendere noto di aver stimato, in via orientativa, che la necessità di nuovo capitale si attesterebbe in 100-150 Emln, si sono detti consapevoli dell'importanza di coinvolgere un socio bancario di riferimento e, quindi, pronti a ridurre la propria partecipazione nella Cassa. Si tratterebbe di una scelta obbligata, tenuto conto della critica posizione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Dall'incontro a Milano con gli esponenti della Direzione Gestione Partecipazioni di Intesa SanP. (ISP), è emerso l'orientamento sfavorevole

a intervenire sulla ricapitalizzazione della Cassa (anche per il tramite di una collegata quale, ad esempio, (...) partecipata al 33,33%), salvo che non si possa disporre di una convincente exit strategy dell'intera partecipazione in un momento successivo. Trattasi di una posizione del tutto coerente con la recente inclusione dell'interessenza di ISP nella Chieti nel portafoglio della neocostituita businessunit "Capitai Light Bank" che ha per obiettivo primario la dismissione delle attività non strategiche del Gruppo.

Quanto alla ricerca di potenziali investitori, si è preso contatto con il presidente della (...). E' emerso il vivo interesse a valutare una partecipazione all'intervento, che troverebbe copertura nella florida posizione finanziaria dell'Ente, a condizione che lo stesso risulti gradito alla Fondazione chietina e si affianchi ad un significativo investimento di un socio industriale.

E' stato altresì incontrato il direttore generale della che si è dichiarato non interessato, salvo diversa indicazione da parte di ISP.

Ulteriori contatti, del tutto preliminari, sono stati avviati con la che, come noto, già detiene significative partecipazioni (...), e che potrebbe avere interesse a consolidare la propria presenza nella regione e nella direttrice adriatica.

In tale contesto sono stati sviluppati degli scenari di evoluzione 2015 - 2018 dei dati patrimoniali, economici e di vigilanza prudenziale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in amministrazione straordinaria dal settembre 2014, sulla base di ipotesi evolutive dei principali aggregati e delle loro variabili caratteristiche, prive degli effetti di misure straordinarie (cd. Scenario "Base"). Omissis

Attività esplorative verso i Soci e altri potenziali Investitori (Istanza FIDT) - 3 novembre 2015

-omissis-

L'Organo commissariale, informata la Banca d'Italia, ha organizzato sin dalla scorsa primavera una serie di incontri con gli attuali Soci e altri potenziali investitori per sondarne gli orientamenti, fornendo, in alcuni casi, previa acquisizione di un impegno alla riservatezza, un preliminare sintetico compendio informativo sulla Banca.

I vertici della Fondazione Carichieti, assistiti dall'advisor Prometeia, hanno manifestato consapevolezza sull'importanza di coinvolgere un socio bancario di riferimento e, quindi, disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella Cassa, tenuto anche conto della critica situazione finanziaria dell'Ente. Gli esponenti di Intesa SanP. non si sono resi disponibili ad intervenire nel salvataggio confermando l'intenzione di dismettere la partecipazione, confluita, infatti, nella business unit "Capitai Light Bank" dedicata al disimpegno dagli asset non strategici. E' emersa una generica disponibilità ad accompagnare un percorso di ricapitalizzazione imperniato sull'intervento di un altro soggetto bancario, a condizione però di poter disporre di una realistica exit strategy nel breve periodo. Contatti sono stati avviati con altri potenziali investitori (Fondazioni della Regione Abruzzo e banche attive nel territorio), senza però raccogliere, in particolare da queste ultime, elementi tali da poter realisticamente prospettare un intervento nei tempi utili alla Procedura.

-omissis-

Rileva quindi il Tribunale che sono state dedotte trattative e che i resoconti presentati sono laconici e non esaustivi.

B La risoluzione.

B.1 Il compendio informativo sulla situazione contabile della Carichieti.

Nell'all. 11B della produzione documentale della Carich del 20/05/2016, risulta una lettera che tale banca il 20/11/2015 ha trasmesso alla Banca d'Italia e contenente "un compendio informativo sulla situazione contabile della Carichieti, organico e sistematico, consuntivo e prospettico, che costituisce il contributo della procedura commissariale" alla valutazione provvisoria prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 180/2015.

Si osserva che:

* il documento in atti consta in una lettera con allegati prospetti contabili e una breve nota informativa sulle principali aree di rischio. Stando all'indicazione che essa reca in epigrafe, la Banca avrebbe trasmesso, in quella data, una PEC, che non è stata prodotta;

* i prospetti contabili allegati rappresentano, tra l'altro:

- la situazione patrimoniale alle date del 30/09/2015 e prospettica al 31/12/2015;

- la situazione economica relativa al periodo di n. 21 mesi (01/01/2014 - 30/09/2015);

- la situazione previsionale del IV trimestre 2015;

- la situazione economica previsionale di n. 24 mesi (01/01/2014 - 31/12/2015);

- le principali aree di rischio;

- la determinazione di dettaglio del patrimonio netto: euro 68.083 ml. al 30/09/2015 (determinazione contabile), euro 37.662 ml. al 31/12/2015 (determinazione previsionale), riepilogata nel prospetto seguente secondo quanto esposto nell'informativa di rendicontazione contabile esaminata:

-omissis-

- la composizione del capitale sociale;

- gli indicatori di adeguatezza patrimoniale;

- una rappresentazione della composizione dei crediti e delle garanzie relative e delle sofferenze, anche in relazione alle forme tecniche, all'anzianità, alle garanzie e ai flussi di cassa attesi;

- la composizione della raccolta, alla data del 30/09/2015 e prospettica al 31/12/2015;

- la rappresentazione della composizione dei creditori;

- il quadro delle attività e delle passività fiscali;

- la composizione delle partecipazioni possedute e delle attività materiali;

- la situazione delle attività e dell'organico aziendale.

Nella lettera di presentazione, tra l'altro, si legge che:

* i dati in esso contenuti "sono stati prodotti in regime di urgenza e, pertanto, assumono un carattere di provvisorietà. L'accuratezza e la completezza delle informazioni consuntive, non oggetto di revisione contabile, e di quelle prospettiche, sono le massime possibili di cui ad una situazione propria di amministrazione straordinaria";

* "le informazioni sono tratte dalla contabilità aggiornata al 30/9/2015 e contengono una previsione a fine dicembre 2015, priva degli effetti di misure straordinarie. L'elaborazione, volta a fornire una ragionevole rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa e dei flussi di cassa attesi dalle attività e dalle passività, è stata redatta utilizzando i principi contabili applicabili per la redazione del bilancio bancario, in un quadro di continuità aziendale, e i vigenti regolamenti rilevanti per il calcolo dei requisiti patrimoniali prudenziali";

* "l'analisi include un approfondimento sugli effetti di aree di rischio ritenute significative e note alla data, opportunamente motivate, al fine di fornire elementi informativi per dimensionare, anch'esso in via provvisoria, un buffer prudenziale per possibili perdite non tutte riflesse nella previsione";

* "nel documento sono altresì forniti gli spunti per un'integrazione e se necessario per una correzione contabile, in aggiunta al buffer sopracitato, che dovesse emergere dalla valutazione provvisoria".

Incidentalmente, si noti che le tavole presentate nel documento recano più refusi, tra i quali l'errore nella sommatoria dei subtotali della terza sezione della tavola n. 11: $499.755 + 57.435 = 557.190$ e non 577.180 indicato nel prospetto. Altri sono segnalati nelle pagine seguenti.

Il documento in commento, s'è detto, contiene più prospetti, nelle pagine seguenti sono proposti quelli principali.

I seguenti prospetti sono quelli che i commissari hanno trasmesso all'autorità di vigilanza su sua richiesta (e non d'iniziativa dei commissari).

1- Situazione contabile

Tavola 1 - stato patrimoniale

-omissis-

2 - Principali aree di rischio

Tavola 6 - Principali aree di rischio

-omissis-

"Il rischio indicato sub 1 (maggiori rettifiche di valore) fa riferimento a posizioni individuate nell'ambito delle Inadempienze probabili di fine 2015 che appaiono destinate ad essere classificate a Sofferenza. Trattasi di un portafoglio di euro 35 milioni circa già rettificato in media del 49% e dal quale, con il peggioramento della classe di rischio, sono stimabili maggiori rettifiche di valore per circa il 20% dell'esposizione.

I rischi indicati sub 2 (divieto di capitalizzazione interessi) attengono alle conseguenze della legge n. 147 del 27/12/2013 ("Legge di Stabilità 2014"), che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB. Benché la normativa applicativa preveda come data di decorrenza l'1/1/2016, sulla questione sono sorti alcuni contenziosi. Parte della giurisprudenza ha, per il momento, ritenuto che il novellato articolo 120 TUB possa trovare applicazione dal 1/1/2014 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge) per tutti i rapporti giuridici pendenti. Non mancano, per converso, decisioni a favore delle banche, decisioni queste che sono in aumento. L'ABF (Collegio di Coordinamento, n. 7854 dell'08/10/2015) ha recentemente assunto una posizione sfavorevole alle Banche. Sulla questione potrebbero, quindi, instaurarsi notevoli

contenziosi. Applicando la metodologia di Banca d'Italia (che prevede la capitalizzazione annuale per il 31/12/2014), si stima che gli interessi da restituire a tutta la clientela ammonterebbero a euro 1,3 milioni. Applicando, invece, una metodologia senza capitalizzazione al 31/12, l'ammontare potenziale da restituire è stimato in euro 2,3 milioni.

Il dimensionamento dei rischi indicati sub 3 (riduzione dei tax rate Ires) è stato commisurato ai reversal delle DTA ex Legge 214/2011 previsti dopo la conclusione del bilancio dell'amministrazione straordinaria applicando l'aliquota del 24,50% per il 2016 e del 22,50% per il 2017 e successivi, come prospettato nella proposta di legge di stabilità 2016 all'esame del Parlamento. L'effetto si presenta piuttosto contenuto (considerato l'ingente stock di DTA della specie), in quanto è prevista una sensibile riduzione delle DTA soggette a tale rischio (circa euro 88 milioni) a seguito della trasformazione conseguente all'approvazione del bilancio.

I rischi indicati sub 4 (irrecuperabilità delle DTA "Altre") sono strettamente correlati alle prospettive di rimessa in bonis della Banca in quanto la loro effettiva monetizzazione è correlata alla possibilità di generare con ragionevole certezza redditi imponibili nei futuri esercizi.

I rischi indicati sub 5 (contenzioso passivo latente) sono stati indicati per tener conto dei rischi operativi nei quali è incorsa la Banca a seguito delle criticità organizzative e di controllo interno rilevate. Il dimensionamento del rischio assume un carattere indicativo in quanto è stato basato su un apprezzamento di tipo judgemental.

I rischi indicati sub 6 (collocamento di prestiti subordinati presso la clientela retail) fanno riferimento a possibili vizi presenti nell'attività di commercializzazione di tali prodotti di investimento che potrebbero emergere qualora venissero esercitate le clausole di subordinazione contenute nei prestiti."

Osserva il tribunale che salvo quanto precisato ed esposto nella nota i al conto economico, avanti citata, non risultano intelleggibili le altre ipotesi poste a fondamento delle determinazioni prospettiche presentate nel documento in questione e, in particolare, le previsioni economiche del IV trimestre 2015 e dell'intero periodo amministrativo considerato, fino al 31/12/2015. Inoltre, circa la tabella sulle principali aree di rischio, stando alle precisazioni lette nel documento e proposte nella pagina precedente, resta indeterminato il metodo e il processo di accertamento di tali componenti di rischio. Prima di esaminare, nel paragrafo successivo, la valutazione provvisoria della Banca d'Italia, fondata sulla base informativa qui presentata, è bene dire che nella comunicazione della Carichieti del 20/11/2015 sono state addotte, nella tavola 7, le percentuali di copertura dei crediti maturati verso la clientela alle date del 30/09/2015 (contabile) e del 31/12/2015 (previsionale).

3 - Focus sui crediti verso cliente

La Tavola 7 - Classi di rischio

-omissis-

Si può osservare che nella Relazione annuale presentata all'assemblea ordinaria dei partecipanti il 30/5/'16, a pag. 150, la Banca d'Italia presenta la figura n. 13.3, con una rappresentazione dell'andamento della qualità del credito delle banche nazionali, nel periodo 2008 - 2015,

fondata sull'analisi di incidenza e tassi di copertura dei crediti deteriorati e sofferenze.

Qualità del credito delle banche e dei gruppi bancari italiani;
incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze(1)
(valori percentuali)

-omissis-

Riguardo alla situazione alla fine del 2015, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1/2016, di aprile 2016, la Banca d'Italia presenta i tassi di copertura delle banche italiane al termine di tale anno.

-omissis-

Rileva il Tribunale che dal confronto tra la situazione esposta dalla Carichieti al 30/9/'15 e quella media delle banche italiane, esposta dalla Banca d'Italia: - con riferimento al peso delle partite deteriorate sul volume complessivo dei crediti verso la clientela, risulta che Carich presenta una percentuale di partite deteriorate al 30/9/2015 pari al 38% del volume totale dei crediti a fronte del 18,1% del sistema bancario nazionale;

- con riferimento ai tassi di copertura dei crediti, risulta che Carichieti li determina in misura maggiore rispetto a quelli medi registrati nelle altre banche italiane (totali deteriorati: Carichieti 54,5% - sistema 45,4%; sofferenze: Carichieti 69,1% - sistema 58,7%; crediti in bonis Carichieti 2% - sistema 0,7%)

B.2 La valutazione provvisoria della Banca d'Italia del 20/11/2015.

Come noto, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 (approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015) si è disposto, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 16 novembre 2015, n.180, l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s. p. a., in amministrazione straordinaria.

Si osserva che la documentazione prodotta il 1° marzo 2016 dalla Carichieti (precisamente, i documenti da n. 2 a n. 6, allegati al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza), citati nel ricorso introduttivo e nell'elenco degli allegati come "provvedimenti della Autorità di risoluzione", constano in realtà in informative (o estratti) dei provvedimenti rilevanti dell'autorità di risoluzione; ma non anche dei provvedimenti medesimi. Ciò, si rileva agevolmente dal semplice esame dei documenti: ad esempio, il documento allegato n. 2, indicato nel testo del ricorso del 01/03/2016 e nell'indice dei documenti, rispettivamente, come "provvedimento del 21/11/2015 prot. n. 1241014/15" e "provvedimento della Autorità di risoluzione Banca d'Italia del 21 novembre 2015 di avvio della risoluzione", contiene nel primo periodo il riferimento al decreto del Ministro dell'economia delle finanze ministeriale del 22/11/2015 e, dunque, non può essere un documento edito il giorno precedente, il 21/11/2015. In realtà è anche sprovvisto del protocollo indicato nel testo del ricorso. Il documento non consente di individuare quale, tra le fattispecie enucleate nell'art. 17, comma 2, D.Lvo. 180/'15, sia stata verificata con riferimento alla Carich per l'avvio della risoluzione.

Anche il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento della Banca centrale

di avvio della risoluzione non è presente nelle produzioni e nel fascicolo intestato al procedimento; è ovviamente agevolmente rinvenibile come fonte normativa.

La Banca d'Italia non ha prodotto nel presente procedimento il provvedimento adottato il 21/11/2015; tuttavia, tra le produzioni dell'Istituto del 20/05/2016, vi è il documento che ne costituisce il presupposto: la valutazione effettuata in via provvisoria dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, prendendo a riferimento la situazione contabile predisposta dai Commissari straordinari al 30 settembre 2015.

Il documento in questione - adottato in Roma il 20/11/2015 dall'Unità di risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia, come si legge nell'intestazione - è presentato nella rielaborazione posta alla pagina seguente, per consentirne una migliore fruizione:

-omissis-

E' qui bene dire che, nonostante l'esplicita richiesta formulata dall'Ufficio fallimentare alla Carich (al numero 11, del provvedimento del 06/05/2016), oltre alla non intelligibilità delle stime prospettiche formulate dalla Carich nel documento del 20/11/2015, la Carich non ha ritenuto di far conoscere l'iter di formazione della situazione contabile al 30/09/2015 ivi presentata e i contributi degli uffici competenti.

A parte le stime di rettifiche di valore su crediti deteriorati che sono determinate nella comunicazione del 20/11/2015 della Carich e nella valutazione provvisoria del 20/11/2015 della Banca d'Italia, appena elencate, anche le rettifiche contabilizzate nei n. 21 (e non 22 come ritenuto) mesi compresi nel periodo 01/01/2014 - 30/09/2015, per complessivi euro 243 milioni, non risultano verificabili.

Infatti, nonostante l'esplicita richiesta formulata dall'Ufficio fallimentare alla Carich (ai numeri 5 e 6, del provvedimento del 06/05/2016), questa ha ritenuto di non produrre i documenti necessari per la verifica dei criteri e dei metodi impiegati.

La Banca ha prodotto esclusivamente esempi tipo di valutazioni (allegato n. 6, contenente n. 6 schede di valutazione), esempi tipo di deliberazioni (allegato n. 5B, contenente n. 8 deliberazioni, di cui solo alcune con lo stanziamento di rettifica) ed elenchi dei crediti deteriorati (allegato SA, contenente gli elenchi con migliaia di posizioni deteriorate, tra incagli e sofferenze). Premesso che è statisticamente insignificante il campione di schede di valutazione sull'intera popolazione dei rapporti deteriorati (n. 6 schede su migliaia di posizioni), la cancellazione dei nominativi negli elenchi rende anche estremamente difficile verificare l'evoluzione delle rettifiche sui quei pochi rapporti documentati nelle schede di valutazione e nelle deliberazioni.

Se dunque la produzione Carich del 20/05/2016 non consente di accertare compiutamente i criteri e i metodi che fino al 22/11/2015 la hanno portata a rettificare contabilmente i crediti deteriorati e a stimarne perdite ulteriori per più centinaia di milioni di euro, essa tuttavia consente di rilevare che, prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria, con deliberazioni del Cda del 28/05/2014 (allegato n. 3) e del 08/08/2014 (allegato n. 4), la Carich aveva fissato il deterioramento di quei crediti che le erano stati segnalati nella relazione ispettiva del 20.02.2014 - 30.5.2014 della Banca d'Italia, stanziando rettifiche di

valore in misura corrispondente. Circostanza rilevabile anche sul documento presentato dalla Banca d'Italia, tra le produzioni del 20/05/2015, allegato n. 1, dove, all'inizio del par. 5, si legge: "La Cassa è esposta a un elevato rischio creditizio, espresso da un'aliquota di partite deteriorate al 31.12.2013 pari al 32%. L'esame a campione degli impieghi ha fatto emergere, alla stessa data, sofferenze per E 453,8 mln, incagli per E 241,3 mln e previsioni di perdite per E 304,7 mln, con variazioni in aumento rispetto alle evidenze aziendali pari a E 192,9 mln per le sofferenze e E 59,2 mln per le previsioni di perdite (cfr. all. 1/a e l/b), pressoché integralmente recepite in corso d'ispezione, (cfr delibere del Consiglio di amministrazione del 7.3.2014, 23.4.2014, 29.4.2014, 12.5.2014 e 28.5.2014)."

B.3 Il provvedimento di risoluzione della Banca d'Italia del 21/11/2015.

Il provvedimento della Banca d'Italia del 21/11/2015, protocollo 1241014/15 (delibera n. 556/2015) è stato prodotto in allegato (n. 4) alla comparsa per intervento volontario in atti, unitamente al programma di risoluzione.

Nel provvedimento in commento, tra l'altro, si legge che:

* "considerata la valutazione provvisoria effettuata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 180/15;"

* "considerato che risulta accertato lo stato di dissesto della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, in a.s. ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 180/15" (ndr: si osserva che non sono specificate le lettere di cui al suddetto comma) "e che ricorre altresì il presupposto di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. (..)"

* "considerato che risulta accertata la sussistenza dell'interesse pubblico ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 180/15 (...);"

* "si dispone ai sensi dell'art. 32 del Decreto Lgs. n. 180/2015, l'avvio della risoluzione nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., in amministrazione straordinaria, che si svolgerà secondo il programma allegato."

Nel provvedimento è stato precisato, inoltre, che:

* "L'avvio della risoluzione determina la chiusura dell'amministrazione straordinaria.";

* "Il programma sarà attuato dalla Banca d'Italia con atti di un Commissario speciale dalla stessa nominato e/o con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni.";

* sono "sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono d'influire sulla banca";

* "decadono gli organi della procedura di amministrazione straordinaria;"

B.4 Il programma di risoluzione del 21/11/2015.

Il programma di risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S. p. a. in amministrazione straordinaria (ai sensi degli artt. 32 e sgg., D. Lgs. n. 180/2015) è stato articolato nei seguenti paragrafi:

1. Premessa

2. Descrizione situazione della banca

3. Valutazione provvisoria

4. Presupposti della risoluzione

- valutazione della situazione di dissesto

- assenza di soluzioni alternative

- interesse pubblico

5. Strategia di risoluzione

6. Misure di risoluzione e intervento del Fondo di Risoluzione.

Nella premessa, si legge, tra l'altro che:

1. il programma di risoluzione "è predisposto in concomitanza ad analoghi programmi di risoluzione per la gestione della crisi di altre tre banche in amministrazione straordinaria";
2. "per le quattro banche si perseguono analoghe strategie di risoluzione";
3. le strategie comuni prevedono:
 - * "la costituzione di quattro enti-ponte, ai quali verranno rispettivamente trasferite le aziende bancarie (con l'esclusione dei debiti subordinati)";
 - * "la costituzione di un'unica società di gestione delle attività, alla quale saranno cedute le sofferenze dei citati intermediari in risoluzione";
 - * "la risoluzione verrà finanziata tramite l'utilizzo del Fondo di Risoluzione".

Nella situazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, l'Istituto centrale presenta un quadro descrittivo della Carich e la precisazione che la Banca "è stata posta in amministrazione straordinaria con D.M. del 5.9.2014, su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative emerse a seguito degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti nel 2014, che avevano evidenziato la persistenza di un assetto di governance incapace di condurre l'azienda nel rispetto dei canoni della sana e prudente gestione - trascurando i segnali di marcato deterioramento del portafoglio crediti - e di assicurare autonomia di giudizio dal socio di maggioranza. La procedura di a.s. è attualmente in proroga semestrale (scadenza 5 marzo 2016).

L'azione di accertamento condotta dagli Organi straordinari ha confermato le gravi irregolarità poste alla base del commissariamento e ha evidenziato l'aggravamento dei profili tecnici della banca, con particolare riferimento al portafoglio creditizio, che ha determinato significative perdite patrimoniali.

In tale contesto, i Commissari straordinari, tenuto conto dell'incapacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la soluzione della crisi, hanno avviato iniziative volte ad ottenere un intervento da parte del socio di minoranza o di un altro intermediario in grado di ripatrimonializzare la banca e di assicurare la necessaria discontinuità con la passata gestione.

Nonostante i contatti intrapresi con il socio di minoranza, fondazioni del territorio e una BCC di rilevanti dimensioni, tutti gli interventi di mercato perseguiti non sono risultati percorribili.

Pertanto, in un quadro di crescente criticità della situazione aziendale, i Commissari della Chieti hanno da ultimo formalizzato un'istanza di intervento al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (FITD)."
[ndr: l'istanza in questione non è stata prodotta nel presente procedimento]

Riguardo alla valutazione provvisoria del 20/11/2015, già esaminata nelle pagine precedenti, nel programma in esame, tra l'altro si legge che:

- * "I Commissari straordinari hanno fornito una situazione contabile della banca al 30.9.2015, che evidenzia un patrimonio netto di euro 68 milioni, del tutto insufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali" e che "alla medesima data il Common Equity Tier 1 è pari al 4,04%."

* "Alla luce di quanto precede, la Banca d'Italia, tenuto conto dell'urgenza di provvedere (...), ha effettuato una valutazione provvisoria ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. Risoluzione (...) cui seguirà la valutazione definitiva ai sensi dell'art. 25, comma 3 del medesimo decreto";

* "Nell'articolazione delle fasi valutative della valutazione provvisoria e nelle loro rispettive finalità si è fatto riferimento ai principi contenuti nel Regulatory Technical Standard EBA sulla valutazione ex art. 36 della BRRD, in via di approvazione definitiva.";

* La fase I è "effettuata prendendo a riferimento la situazione contabile della banca fornita dai Commissari straordinari, è finalizzata a fornire elementi per accertare l'esistenza dei presupposti per la risoluzione". Nella valutazione provvisoria, gli accertamenti sulla fase I hanno "evidenziato perdite per euro 19,6 milioni che hanno determinato un patrimonio netto da valutazione pari a euro 48 milioni." (ciò che è utile solo ai fini della lett. c) del c.2 dell'art. 17 D.Lvo 180/15; ndr);

* la fase II è invece "finalizzata a quantificare i corrispettivi connessi alle operazioni previste dalla strategia di risoluzione". Tale accertamento "ha avuto come base la valutazione della fase uno ed è stata sviluppata nella prospettiva di una cessione d'azienda ad un ente-ponte e di un successivo trasferimento dei crediti in sofferenza ad un veicolo per la gestione delle attività. Tale stima, che ha evidenziato ulteriori perdite emerse dall'applicazione dei criteri in essa indicati, si riferisce alla data attuale e, tenuto conto dell'immediato avvio della risoluzione, non si ravvisano ragioni per ulteriori aggiornamenti dei dati in essa contenuti. In dettaglio, per la valutazione delle sofferenze della banca destinate ad essere cedute all'ente ponte e successivamente al veicolo per la gestione delle stesse, si è tenuto conto della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (...) applicata con criterio semplificato, tenuto conto del limitato tempo a disposizione per la stima; per le altre poste di bilancio la valutazione ha considerato un buffer prudenziale per perdite addizionali, quantificate conformemente all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. Risoluzione.

Dalla valutazione relativa alla fase due emergono, rispetto alla situazione contabile al 30 settembre 2015, perdite complessive per euro 120,7 milioni, di cui euro 69,3 milioni relative al compendio da cedere alla società veicolo ed euro 31,8 milioni derivanti dal buffer per perdite addizionali, oltre alle suddette perdite per valutazione fase uno.

A seguito della valutazione della fase due, è emerso un deficit patrimoniale di euro 52,6 milioni."

Circa i presupposti della risoluzione, nel documento in esame si legge che "Il quadro complessivo che emerge da tutto quanto precede conduce a ritenere sussistenti i presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti della banca ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. Risoluzione."

In particolare, la Banca d'Italia - che ha effettuato l'accertamento quale Autorità di Risoluzione - ritiene che:

1. "la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti versa in una situazione di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. Risoluzione"; Infatti, "la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti versa in condizioni di dissesto in quanto sulla base della situazione contabile al 30.9.2015 redatta dai Commissari straordinari risulta un patrimonio del tutto insufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali a seguito di perdite patrimoniali di eccezionale gravità; anche la

valutazione della fase uno ha fatto emergere una diminuzione del patrimonio a euro 48,4 milioni.

Pertanto, [grassetto e sottolineature rese dal tribunale] la situazione descritta integra entrambe le fattispecie previste dall'art. 17, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. Risoluzione." (ma lett. c), ovvero la determinazione di un volume di attività minori delle passività, si determina soltanto in fase due, all'esito della risoluzione: ndr)

2. "non sussistono misure alternative per superare tale situazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. Risoluzione".

Infatti, "Alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, si considera quanto segue.

a) Non sussistono ulteriori interventi di vigilanza da attuare nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti; infatti, nei confronti della banca è già stata disposta la misura dell'amministrazione straordinaria, che nell'ambito delle misure di intervento precoce, costituisce l'intervento più incisivo adottabile da parte dell'autorità di vigilanza.

b) Durante la procedura di amministrazione straordinaria, non è stato possibile definire interventi da parte di soggetti privati idonei a risolvere la situazione di crisi della banca. Anche un eventuale intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore della banca è allo stato impraticabile, non risultando compatibile con l'esigenza di una celere soluzione della crisi. Infatti, alla luce della natura pubblica che la Commissione Europea attribuisce agli interventi dei sistemi di garanzia, la sua realizzazione richiede la previa valutazione da parte della Commissione sulla compatibilità dell'intervento prospettato con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Al riguardo, analoghe operazioni previste per altre banche in crisi sottoposte alla Commissione Europea, non hanno potuto aver corso in assenza della previa valutazione positiva da parte della Commissione stessa.

c) (...) la sola riduzione o conversione degli strumenti di capitale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. Risoluzione, non consentirebbe di rimediare allo stato di dissesto, in assenza di ulteriori misure in grado di coprire le perdite e ripatrimonializzare adeguatamente la banca in dissesto, Ciò tenuto conto che le azioni e i debiti subordinati della banca sono insufficienti a coprire le perdite sopra indicate e fornire il necessario apporto di capitale.

d) (...) non si ravvisano misure alternative che consentano il superamento dello stato di dissesto della banca ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. Risoluzione.

e) Il protrarsi della crisi in atto e gli effetti che l'attuale incertezza può provocare sulle decisioni della clientela e quindi sulla stessa continuità operativa della banca impongono di assumere con immediatezza i necessari provvedimenti per assicurare la soluzione dell'attuale situazione di dissesto."

3. "sussiste l'interesse pubblico di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. Risoluzione, tenuto conto che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento degli obiettivi della risoluzione di cui all'art. 21 del D.Lgs. Risoluzione (...) e che la liquidazione coatta amministrativa non è in grado di conseguirli nella stessa misura."

Infatti, "In primo luogo, va osservato che la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti rappresenta una quota significativa del sistema bancario, sia a livello nazionale sia, soprattutto, con riferimento al

territorio di insediamento. In particolare, la banca detiene lo 0,15% della raccolta a livello nazionale e i relativi sportelli costituiscono il 9,5%, a livello regionale e il 27,38% nella provincia di riferimento. La banca è profondamente integrata nel sistema economico finanziario in cui opera e costituisce quindi un significativo punto di riferimento del complessivo finanziamento all'economia reale, anche tenuto conto del rilevante sostegno prestato alle PMI. (...) L'azione di risoluzione risulta necessaria con particolare riferimento all'esigenza:

a) di garantire la continuità di funzioni essenziali svolte dalla banca, da apprezzare a livello locale (...) Pertanto la sua crisi aggrava la fase di difficoltà in atto e frena le prospettive di ripresa. La sospensione o anche solo la contrazione del credito si tradurrebbe in un peggioramento della situazione finanziaria dei soggetti sovvenuti dalla banca, che ne ostacolerebbe l'accesso a nuovo credito e aumenterebbe la rischiosità delle altre banche finanziatrici;

b) di assicurare la tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela; è necessario, anche data la rilevanza della banca sul territorio di insediamento, consentire la prosecuzione senza interruzione dei rapporti con depositanti, investitori e clienti in generale e, in particolare, la continuità di accesso ai fondi e alle attività detenute presso le banche, anche oltre la quota dei depositi protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ciò al fine di evitare che sia minata la fiducia della clientela, generando tendenze al ritiro dei depositi anche presso altre banche;

c) di prevenire le conseguenze negative che tutti i predetti fattori potrebbero determinare sulla stabilità finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento. Tali conseguenze potrebbero risultare amplificate dall'impatto combinato derivante dalla contestuale situazione di crisi in cui versano le altre tre banche in a.s., che congiuntamente alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, rappresentano una quota significativa del mercato nazionale. In relazione a ciò potrebbe pertanto concretizzarsi il rischio di fenomeni di contagio di non prevedibile entità con potenziale pregiudizio per la stabilità finanziaria complessiva;

d) di salvaguardare le risorse del settore pubblico, considerato che la risoluzione, da realizzarsi con l'adozione delle misure di seguito descritte, verrebbe condotta con modalità che ne minimizzano gli oneri a carico del settore pubblico."

D'altro canto, a giudizio della Banca d'Italia, "la procedura di liquidazione coatta amministrativa non sarebbe idonea di per sé ad assicurare il concreto perseguimento di detti obiettivi. Infatti, non sussiste la disponibilità di soggetti a rilevare, anche solo parzialmente, le attività e passività della banca e una liquidazione atomistica degli attivi con il pagamento dei creditori non assicurerebbe la continuità delle funzioni critiche sopra indicate. Inoltre, tale soluzione implicherebbe la disgregazione della banca con conseguente distruzione del valore ancora insito in essa.

Infine, in caso di liquidazione coatta amministrativa atomistica, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sarebbe chiamato all'immediato esborso di somme rilevanti per il rimborso dei depositi protetti (pari a euro 1.081,1 milioni); ove ciò si verificasse anche per le altre tre banche in amministrazione straordinaria si genererebbe uno shock significativo sul

sistema bancario, tenuto conto della necessità di raccogliere nell'immediato le necessarie risorse dalle banche aderenti."

Alla luce di quanto precede, per l'Istituto, "la risoluzione è necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. Inoltre, nel perseguimento di tali finalità, la risoluzione verrebbe condotta con modalità che minimizzino i costi, e, per quanto possibile, evitino ulteriori distruzioni di valore."

Riguardo alla strategia di risoluzione, nel provvedimento si legge che "Tra i possibili strumenti utilizzabili, il ricorso alla vendita dell'azienda a soggetti privati non è praticabile, attesa la mancanza di soggetti disponibili all'acquisizione della banca; il ricorso ad una società veicolo per la gestione delle attività, anche se utilizzata congiuntamente con la riduzione di valore e la conversione dei debiti subordinati, non consentirebbe il ripristino dei requisiti patrimoniali della banca. La strategia di risoluzione prevede:

a. la sotto posizione della banca alla procedura di risoluzione;

b. la riduzione integrale delle riserve e delle azioni, che tenendo conto delle perdite della gestione commissariale sono complessivamente pari a euro 68 milioni, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (per euro 7,6 milioni), al fine di coprire una parte delle perdite: ciò comporta una riduzione del deficit da euro 52,6 milioni a euro 45 milioni;

c. la cessione di azienda a un ente-ponte e la successiva cessione dei crediti in sofferenza dall'ente ponte ad una società veicolo per la gestione delle attività. Al riguardo è in fase di realizzazione la costituzione dell'ente-ponte informa di società per azioni e il rilascio allo stesso dell'autorizzazione all'attività bancaria e ai servizi di investimento.

La cessione all'ente-ponte comprende il complesso delle attività e delle passività della banca in base alle risultanze della valutazione provvisoria; restano escluse le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. Risoluzione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione (di seguito anche "debiti subordinati non computabili") per un valore nominale di circa euro 19 milioni, che restano nella banca in risoluzione, determinando una riduzione del deficit di cessione da euro 45 milioni a euro 20 milioni. Essendo esaurite le possibilità di assorbimento patrimoniale da parte degli azionisti e dei creditori subordinati, tale deficit di cessione è coperto con un contributo all'ente ponte da parte del Fondo di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), del D.Lgs. Risoluzione. A fronte della cessione delle sofferenze alla società veicolo (per un valore netto di euro 85 milioni, in base alla valutazione provvisoria), l'ente-ponte acquisisce un credito verso la società veicolo, remunerato con un tasso di mercato, che viene garantito dal Fondo di Risoluzione.

In tale quadro, la cessione di azienda all'ente-ponte comporta anche il trasferimento a quest'ultimo delle partecipazioni detenute dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in altre società, le quali proseguiranno l'attività in corso; la sistemazione di tali partecipazioni sarà definita nell'ambito della successiva collocazione dell'ente-ponte sul mercato;

d. il Fondo, oltre che intervenire nella cessione d'azienda come indicato nel punto precedente e a garantire il credito dell'ente-ponte verso la

società veicolo, sottoscrive il capitale dell'ente-ponte e della società veicolo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla vigente regolamentazione.

Il fabbisogno patrimoniale dell'ente-ponte è pari a euro 141 milioni, per conseguire un coefficiente patrimoniale (CET1) del 9% circa.

Il fabbisogno della società veicolo, che sarà costituita come società per azioni, unica per tutte e quattro le banche poste in risoluzione, si attesta su euro 136 milioni, di cui euro 8 milioni per la copertura degli attivi ceduti da Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, con un coefficiente (CET1) del 6%.

Il Fondo di Risoluzione acquisirà le risorse necessarie per finanziare la risoluzione attraverso la raccolta delle contribuzioni ordinarie a carico delle banche per il 2015 e delle tre annualità previste dall'art. 83 del D. Lgs.

Risoluzione.

Alfine di ottenere la pronta disponibilità delle risorse, il Fondo di Risoluzione acquisisce un finanziamento dalle banche, per un periodo di tempo limitato. Il finanziamento verrà estinto con l'utilizzo delle somme acquisite dal Fondo presso le banche a titolo di contribuzione ordinaria e straordinaria e con gli introiti derivanti dalla cessione sul mercato dell'ente-ponte. Inoltre la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rilascia una garanzia parziale ai finanziatori del Fondo."

Per la Banca d'Italia, "Tale strategia consente di realizzare gli obiettivi della risoluzione, in quanto assicura la continuità delle funzioni essenziali della banca, la tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela, scongiurando possibili refluenze negative sulla stabilità finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento.

Inoltre, sono contenuti i costi della risoluzione, in particolare a carico delle risorse pubbliche, atteso che è solo previsto il rilascio da parte di Cassa Depositi e Prestiti di una garanzia finalizzata ad assicurare il finanziamento del Fondo di Risoluzione. Sono inoltre salvaguardate e valorizzate le componenti positive della banca, attraverso il previsto collocamento sul mercato dell'ente-ponte. Le perdite emergenti dalla valutazione relativa alle cessioni sopra indicate (d'azienda e dei crediti in sofferenza) vengono assorbire attraverso l'integrale riduzione delle riserve, delle azioni e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri e il mantenimento dei debiti subordinati non computabili nella banca in risoluzione, al fine di ridurre il deficit di cessione e quindi l'intervento del Fondo a beneficio dell'ente-ponte.

La partecipazione di azionisti e dei debiti subordinati alla copertura delle perdite è conforme ai principi della risoluzione di cui all'art. 21 del D.Lgs. Risoluzione, in quanto: i) è assicurato il rispetto del principio che i soggetti destinatari delle misure di abbattimento e conversione non ricevano un trattamento peggiore rispetto a quanto avrebbero ottenuto nel caso di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 24, comma 5 e 25, comma 2 del D. Lgs. Risoluzione (cd. principio del no creditor worse off) (...); ii) è assicurato il rispetto della regola di cui all'art. 87 comma 2, del D.Lgs. Risoluzione, secondo cui nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti non ricevono un trattamento peggiore rispetto a quanto avrebbero ottenuto nel caso di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; iii) è salvaguardata la parità di trattamento tra creditori

appartenenti alla stessa classe; iv) è conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato, (...)"

"Quanto alla verifica del no creditor worse off, in base ad una valutazione preliminare, si considera che in caso di procedura liquidatoria, le perdite che la banca registrerebbe sarebbero sicuramente non inferiori rispetto a quelle risultanti dalla situazione contabile sopra indicata. Ciò in considerazione del fatto che la liquidazione dovrebbe procedere esclusivamente al realizzo degli attivi in un orizzonte temporale molto breve, senza possibilità di assicurare, nel frattempo, la continuità del sostegno finanziario alla clientela, determinando così una perdita di valore delle attività."

Quanto alle misure di risoluzione e di intervento del Fondo di Risoluzione, nel programma si legge che esso "viene eseguito mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di ogni altra misura volta a tale fine:

a) sotto posizione della banca a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. Risoluzione, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza; disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;

b) nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. Risoluzione;

c) riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), richiamato dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. Risoluzione, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie ex art. 25 del D.Lgs. Risoluzione;

d) adozione dello statuto dell'ente ponte - attualmente in fase di costituzione e di autorizzazione attività bancaria - con il mandato di gestire l'azienda bancaria acquisita secondo logiche volte a preservare il valore aziendale e consolidare il rapporto con la clientela in vista della collocazione della stessa sul mercato entro il [data non indicata nel testo]; approvazione della strategia e del profilo di rischio; nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. c), del D.Lgs. Risoluzione; il capitale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di risoluzione;

e) cessione dell'azienda da parte di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in risoluzione all'ente ponte, ai sensi dell'art. 43, comma I, lett. b), del D.Lgs. Risoluzione; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili emessi dalla banca in risoluzione;

f) costituzione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. Risoluzione, di una società veicolo per la gestione delle attività, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio; nomina dei componenti

degli organi di amministrazione e controllo della società, nonché approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;
g) cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte; ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. Risoluzione;

h) proposta di sotto posizione di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in risoluzione a liquidazione coatta amministrativa."

B.5 Il Decreto legge 22/11/2015 n. 183.

Con il Decreto in commento è stata costituita, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del decreto-legge, la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, con sede in Roma, via Nazionale, 91, avente per oggetto "lo svolgimento dell'attività di ente -ponte ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, (...) con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi la partecipazione al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate (...)".

"Alle società (...) possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180."

Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. "è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione."

"La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del (...) decreto, tali atti s'intendono convalidati."

Con provvedimento del 22 novembre 2015 la Banca d'Italia "ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Chieti, dalle ore 22,00 del 22 novembre 2015." (l'informativa sul provvedimento in parola è il documento n. 3, allegato al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza).

B.6 L'attuazione e la chiusura della risoluzione.

Inoltre, con più provvedimenti, la Banca d'Italia ha concretamente attuato il programma di risoluzione, anche in esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto legge, da ultimo citato:

1. (22 novembre 2015) Nomina degli Organi della risoluzione

"La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avv. M. B., nato a - il -, Commissario speciale, il prof avv. P. B., nato a P. il -, l'avv. F. B., nato a - il -, e l'avv. B. T., nata a L. il -, componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., con sede in Chieti, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015."

(l'informativa sul documento in questione è il documento n. 4, allegato al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza).

2. (22 novembre 2015) Provvedimento di svalutazione di azioni e subordinati (l'informativa sul documento in questione è il documento n. 5, allegato al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza). La Banca d'Italia dispone "Con riferimento alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in risoluzione, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del D.Igs. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (n. 100.000.000 azioni per un valore nominale di euro 80.000.000), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali (1)."

3. (22 novembre 2015) Cessione dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. all'ente ponte (l'informativa sul provvedimento in parola è il documento n. 6, allegato al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza).

"La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Chieti, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 - approvata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., con sede in Roma (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione" - Decorrenza degli effetti 22 novembre 2015.

La risoluzione cessa con la sottoposizione della Carich a liquidazione coatta amministrativa.

A norma dell'art. 37, III c., D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.

E, dunque, a norma dell'art. 85 TUB, circa gli adempimenti iniziali, i commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.

Tra i documenti prodotti dalle parti non vi è evidenza del verbale e/o della situazione contabile all'epoca dell'insediamento del commissario speciale; né si ha della rendicontazione relativa al periodo 22/11/2015 - 09/12/2015.

Tra le produzioni degli interventori in sede di costituzione, vi sono alcune tavole che mostrano la dinamica del programma di risoluzione, con la presentazione dei valori contabili che nel programma citato sono trasferiti alle società coinvolte dall'operazione. Ciò, partendo dalla situazione della Carich alla data del 30/09/2015, come integrata dalle

risultanze della valutazione provvisoria della Banca d'Italia del 20/11/2015. Il prospetto posto alle pagine seguenti è stato rielaborato sulla scorta delle tavole in questione e delle informazioni versate nel procedimento.

-omissis-

O meglio, come si legge nel ricorso introduttivo proposto dalla Carich in L. C. A., si veda la situazione della Carich all'epoca dell'inizio del processo di liquidazione coatta amministrativa es osta nel se uente ros etto.

C La liquidazione coatta amministrativa.

C.1 Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015 n. 568.

Col provvedimento in epigrafe (allegato a, al ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza), su proposta della Banca d'Italia, è stata decretata la sottoposizione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S. p. a. in risoluzione a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38 comma 3, D. Lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss., TUB.

Con provvedimento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2015, "l'avv. M. B.,

nato a - il -omissis-, è stato nominato Commissario liquidatore, il prof. avv. P. B., nato a P. il -omissis-, l'avv. F. B., nato a - il -omissis-, e l'avv. B. T., nata a L. il -omissis-, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Chieti (CH), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del D.Lgs. n. 385/1993."

Con provvedimento del 14 dicembre, la Banca Centrale Europea "ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti della stessa Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ai sensi degli artt. 4(1)(a) e 14(5) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea, dell'art. 18(c), (d) e (e) della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (CRD IV), nonché dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 180/2015 e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 385/1993."

D La relazione del valutatore indipendente ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 180/2015 "Fase 1" del 13/4/2016.

La Banca d'Italia ha incaricato la KPMG S.p.A. quale esperto indipendente ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Decreto Risoluzione, "con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, già individuati dall'Autorità di risoluzione sulla base della valutazione provvisoria ex art. 25 del Decreto Risoluzione."

La relazione dell'esperto indipendente è contenuta tra le produzioni della Banca d'Italia del 20/05/2015, dove si legge, tra l'altro, che "Nel contratto con il quale Banca d'Italia ha conferito l'incarico a KPMG sono definite le finalità e le modalità di seguito riportate:

* Finalità: la valutazione della Banca è finalizzata a fornire elementi utili a verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione già individuati dall' Autorità di Risoluzione sulla base della valutazione provvisoria ex art. 25 del Decreto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e dall'art. 17, comma 2, lett. b), c) ed e) limitatamente, per quanto riguarda gli elementi di cui alla lett. e), alle

situazioni indicate nelle lettere b) e c) dell'art. 17, comma 2, del Decreto. Tali articoli prevedono che "la Banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni:

b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;

c) le sue attività sono inferiori alle passività;

e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere b) e c) si realizzeranno nel prossimo futuro.":

* Modalità di esecuzione: effettuare una stima equa e realistica delle attività e passività della Banca attraverso l'applicazione delle più appropriate metodologie valutative, coerentemente con i principi contabili. L'analisi deve focalizzarsi, in particolare, sulle poste soggette a maggiore incertezza valutativa (crediti, avviamenti e immobilizzazioni immateriali, strumenti al fair value per cui sussista maggiore incertezza degli input per la valutazione, etc.). La data di riferimento considerata nella valutazione è "il 22 novembre 2015, data della messa in risoluzione della Banca e di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria." Il lavoro si è basato "sui dati patrimoniali inclusi nel progetto di bilancio di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria al 22 novembre 2015 redatto ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs, n. 385 del 10 settembre 1993, approvato da parte dei Commissari Straordinari e inviatici in data 22 marzo 2016."

Il documento in questione non è contenuto tra gli atti del procedimento, essendo in essi stata versata l'edizione del medesimo bilancio predisposta nel maggio 2016.

L'esperto indipendente ha svolto, dunque, il proprio ufficio sulla scorta del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria della Carich al 22/11/2015 (in seguito modificato su indicazione della società di revisione, per accogliere gli effetti della risoluzione), esposto nel prospetto posto alla pagina che segue.

-omissis-

All'esito degli accertamenti svolti, l'Esperto indipendente ha accertato che "Al 22 novembre 2015, il Patrimonio Netto della Banca ammontava a E 29,3 milioni di cui E 80,0 milioni di Capitale Sociale, E 32,5 milioni circa di Sovrapprezzi di emissione, E 75,6 milioni circa di Riserve (di cui E 2,3 milioni circa Riserve da valutazione) ed E 158,9 milioni di perdita del periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2014 ed il 22 novembre 2015."

Per l'Esperto, "La situazione patrimoniale evidenzia i seguenti elementi:

* il Patrimonio Netto si riduce ad E 29,3 milioni a seguito della perdita di periodo pari ad E 158,9 milioni;

* sia il Tier 1 Ratio che il Total Capital Ratio si sono ridotti, rispettivamente, all'1,62% e al 2,05% e quindi a livelli significativamente inferiori ai requisiti minimi regolamentari.

I principali fattori negativi che hanno generato tale risultato possono così sintetizzarsi:

* rettifiche di valore nette su crediti per circa E 277,1 milioni a fronte di circa E 2.030,9 milioni di impieghi lordi (di cui E 791,4 milioni di impieghi lordi deteriorati, pari a circa il 39% del portafoglio complessivo);

* impairment delle attività materiali (specialmente fabbricati) ed immateriali per circa E 13,0 milioni,

* accantonamenti ai fondi rischi ed oneri per E 16,6 milioni."

Per l'Esperto "Nel complesso, sulla base delle analisi sopra richiamate, si evidenziano perdite patrimoniali di eccezionale gravità registrate da Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, tali da privare la stessa di un importo significativo del proprio Patrimonio. Considerate pertanto le finalità della relazione nonché la natura e portata delle attività sopra descritte, si ritiene che alla data del 22 novembre 2015 sussistessero i presupposti per la messa in risoluzione della Banca ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del Decreto Risoluzione." [grassetto reso dal tribunale: ndr].

Se, dunque, nel provvedimento di risoluzione, la Banca d'Italia aveva ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 17 comma 2, lettera b) e c), Decreto Risoluzione, l'Esperto indipendente ha accertato, nella valutazione definitiva, che ricorresse il solo presupposto enucleato nella lettera b), del decreto in questione e non anche le altre fattispecie previste dalla norma.

Precisamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 180/2015 risulta che la Carichieti, alla data dell'avvio della risoluzione era in dissesto o a rischio di dissesto perché (lett. b): risultavano "perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio".

E. Parere del Governatore della Banca d'Italia del 26/04/2016, prot. 0555312/16, sulla dichiarazione dello stato d'insolvenza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S. p. a. in Liquidazione coatta amministrativa.

Il parere in esame è stato formulato con riferimento all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (Carichieti), in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 82, c. 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB)". Il presente paragrafo è dedicato all'esame del provvedimento.

"La Carichieti, intermediario di medie dimensioni operante con circa 70 filiali prevalentemente insediate in Abruzzo, è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria con D.M. del 5 settembre 2014, ai sensi dell' art. 70, c. 1, lett. a), del TUB, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative.

Gli accertamenti ispettivi condotti nel 2014 avevano infatti evidenziato la persistenza di un assetto di governance incapace di condurre l'azienda nel rispetto dei canoni della sana e prudente gestione e di assicurare autonomia di giudizio dal socio di maggioranza e da influenze esterne; in tale contesto, connotato da opacità informativa nei confronti della Vigilanza, la situazione economico-patrimoniale risentiva di un marcato peggioramento.

Le verifiche svolte dagli Organi straordinari hanno confermato le gravi irregolarità poste alla base del commissariamento e hanno evidenziato l'ulteriore aggravamento dei profili tecnici della banca, con particolare riferimento al portafoglio creditizio, che ha determinato significative perdite. Tenuto conto dell'incapacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la soluzione della crisi, i Commissari hanno avviato diverse iniziative tese a favorire la ripatrimonializzazione della banca e il recupero della funzionalità aziendale, assicurando la

necessaria discontinuità con la precedente gestione. Nonostante i contatti intrapresi con il socio di minoranza e altre controparti istituzionali - Fondazioni terze, una BCC del territorio nonché il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) - tutti gli interventi di mercato prospettati non sono risultati percorribili.

Il quadro di crescente criticità aziendale evidenziato dal repentino aggravamento della situazione tecnica dell'intermediario ha imposto l'assunzione di provvedimenti immediati.

Il 21 novembre 2015, previa approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, questo Istituto, in qualità di Autorità di risoluzione, ha disposto l'avvio della risoluzione della Carichieti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (D. Risoluzione), in concomitanza all'adozione di analogo provvedimento nei confronti di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., anch'esse già in amministrazione straordinaria.

L'avvio della risoluzione si rendeva necessario tenuto conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D. Risoluzione: i) la banca versava in una situazione di dissesto; ii) non sussistevano misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati; iii) ricorreva l'interesse pubblico, di cui all'art. 20, c. 2, del D. Risoluzione, atteso che la risoluzione era necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata inidonea a conseguirli nella medesima misura. In caso di liquidazione coatta amministrativa "atomistica" il FITD sarebbe stato chiamato al rimborso dei depositi protetti con un esborso di somme rilevanti (pari a euro 1.081,1 milioni).

Le conseguenze negative della crisi sulla stabilità finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento, sarebbero state amplificate dall'impatto combinato derivante dalla contestuale situazione di crisi delle altre tre banche in a.s..

La risoluzione è stata attuata, sulla base di una strategia comune a tutte e quattro le banche, mediante l'adozione di una serie di misure, consistenti, tra l'altro, nella riduzione integrale delle riserve, delle azioni e del valore delle passività subordinate computabili nei fondi propri, nella cessione delle aziende bancarie (con l'esclusione dei debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca) a quattro enti ponte di nuova costituzione (per Carichieti la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.) e nella costituzione di un'unica società di gestione delle attività, destinataria delle sofferenze dei citati intermediari (la REV - Gestione Crediti S.p.A.).

La risoluzione è stata finanziata tramite l'utilizzo del Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 78 del D. Risoluzione. L'avvio e l'individuazione degli strumenti della risoluzione sono stati preceduti da una valutazione delle attività e delle passività della banca, secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e ss. del D. Risoluzione. Attesa l'urgenza, tale valutazione è stata effettuata in via provvisoria da questo Istituto, ai sensi dell' art. 25 del decreto citato.

Il processo valutativo è stato articolato in due fasi:"

* "la prima, prendendo a riferimento la situazione contabile predisposta dai Commissari straordinari con riferimento al 30 settembre 2015, ha fornito elementi per accertare l'esistenza dei presupposti della risoluzione, in particolare lo stato di dissesto;"

* "la seconda è stata effettuata per quantificare i corrispettivi connessi alle operazioni previste dalla strategia di risoluzione."

"In particolare, per la valutazione delle sofferenze della banca destinate ad essere cedute all' ente ponte e successivamente al veicolo per la gestione delle stesse (REV), ci si è attenuti alle specifiche indicazioni della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea; per le altre poste di bilancio la valutazione ha considerato un buffer prudenziale per perdite addizionali, quantificate conformemente all'art. 25, c. 2, del D. Risoluzione.

In data 22 novembre u.s. è stato dato corso alla prima tranche di misure attuative del programma di risoluzione. In particolare la cessione dell'azienda bancaria ha avuto efficacia dalle 00.01 del 23 novembre.

Subito dopo, con D.M. del 9 dicembre 2015, su proposta di questo Istituto, la Carichiéti in risoluzione, quale "ente residuale", è stata infine sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D. Risoluzione. Tale disposizione prevede la sotto posizione a liquidazione coatta amministrativa dell'ente in risoluzione nei casi in cui residuino attività o passività a seguito dell'adozione della misura di risoluzione della cessione a un ente ponte. Contestualmente la BCE ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. La l.c.a. ha avuto avvio il 14 dicembre u.s. con l'insediamento degli Organi liquidatori.

In data 14 aprile 2016 è stata rassegnata la valutazione definitiva dall'esperto indipendente incaricato, la KPMG S.p.A., svolta ai sensi dell'art. 25, c. 3, del D. Risoluzione.

Per quanto concerne la situazione della banca, le risultanze della procedura di amministrazione straordinaria e le valutazioni svolte in fase di avvio della risoluzione, come richiamate nel ricorso del Commissario liquidatore, avevano messo in luce una situazione patrimoniale gravemente compromessa.

In particolare, sulla base della situazione contabile predisposta dai Commissari con riferimento al 30 settembre 2015, il patrimonio netto della banca, ridottosi ad appena euro 68 milioni, era del tutto insufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali obbligatori per la prosecuzione dell'attività bancaria. Alla data di avvio della risoluzione, la prima fase della valutazione di questo Istituto evidenziava perdite per euro 19,6 milioni, che determinavano un patrimonio netto pari a euro 48 milioni. La seconda fase valutativa, finalizzata, come detto, a quantificare il valore di cessione, faceva emergere un patrimonio negativo per euro 52,6 milioni, che, a seguito della riduzione integrale delle passività subordinate computabili nei fondi propri (pari complessivamente a euro 7,6 milioni), si attestava a meno euro 45 milioni alla data di avvio della l.c.a.. In mancanza di attività, la Liquidazione presentava un passivo costituito dai prestiti subordinati non computabili nei fondi propri, esclusi dalla cessione all'ente ponte, pari complessivamente ad euro 18,3 milioni, e dal debito verso l'ente ponte (ora verso il Fondo Nazionale di Risoluzione per effetto della surrogazione disposta nel provvedimento di cessione) derivante dallo sbilancio di cessione, pari a euro 26,7 milioni.

La situazione illustrata nel ricorso, sulla base dei dati provvisori allora disponibili, ha trovato sostanziale conferma nella valutazione dell'esperto indipendente. Le condizioni patrimoniali evidenziate risultano, anzi, più gravi.

Il patrimonio netto risultante dalla valutazione definitiva è, infatti, pari, al 22 novembre 2015, a meno euro 55,4 milioni. Conseguentemente, a seguito della riduzione dei prestiti subordinati computabili nei fondi propri (come detto, pari a euro 7,6 milioni), il deficit patrimoniale della Liquidazione e lo sbilancio di cessione si sono attestati, rispettivamente, in 47,8 e 29,5 milioni di euro. La valutazione definitiva ha inoltre stimato una rettifica negativa legata alla redditività prospettica dell'azienda bancaria ceduta all'ente ponte, quantificata in meno euro 41,7 milioni. Conclusivamente, si rileva che la Carichieti, all'avvio della risoluzione e della liquidazione coatta amministrativa, come sopra riportato, presentava una dotazione patrimoniale gravemente deficitaria." [grassetto reso dal tribunale: ndr].

In definitiva, sulla base della ricostruzione contabile e fattuale sopra resa, è possibile per il Tribunale affermare quanto segue.

Il presupposto ex art. 17 c. 2 D. Lvo 180/15 è dal Tribunale nel caso di specie apprezzato come sussistente nella lett. b) del citato comma ("risultano perdite patrimoniali di eccezionali gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio"). Ma dette perdite sono l'esito (anche, ma soprattutto e prevalentemente) delle rettifiche di valore nette su crediti, risultanti in sede di valutazione provvisoria. Questa elaborazione trae fondamento dalla situazione contabile della Carichieti al 30/9/2015, nella quale sono esposte rettifiche fino ad E 243 mil., incrementate dell'ulteriore quota di rettifiche (non determinata né con detti documenti determinabile) confluita nella perdita stimata di ulteriori E 19 milioni, relativa al periodo 1 ottobre - data di risoluzione. Conseguentemente il patrimonio netto residuo, alla data di avvio della risoluzione, è determinato -nella valutazione provvisoria (fase 1) e solo in esito a detta valutazione- in E 48,4 milioni, e quindi in una consistenza insufficiente ad assicurare il rispetto dei minimi

Dette rettifiche di valore -nella valutazione definitiva della fase 1 eseguita a cura dell'esperto indipendente nominato dalla Banca d'Italia, "Kpmg" s.p.a.- ammontano a "circa E 277,1 milioni a fronte di circa E 2.030,9 milioni di impieghi lordi (di cui E 791,4 milioni deteriorati, pari a circa il 39% del portafoglio complessivo). In tale valutazione definitiva, il patrimonio netto residuo positivo, sempre con riferimento alla data di avvio della risoluzione, è determinato nel minor importo di E 29,3 milioni e quindi a livelli significativamente inferiori ai requisiti minimi regolamentari. L'evoluzione nel tempo delle perdite di periodo e delle rettifiche di valore su crediti, rispettivamente voci 290 e 130 del conto economico della Carichieti, il cui andamento è stato già descritto, può essere così sinteticamente esposto:

-omissis-

Nota (*): nel settembre 2014, su proposta della Banca d'Italia, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/09/2014, n. 317, la CariChieti è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria - ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) (comma oggi sostituito dall'art.1, comma 14, lett. a), D.Lgs. 16/11/2015 n.181), decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) -, per gravi irregolarità e gravi violazioni normative. Nella medesima occasione è

stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo.

Quanto alla situazione al 30/6/2014, essa raccoglie le rettifiche operate dal Cda della CariChieti, in ottemperanza ai rilievi formulati nel corso dell'ispezione B.I., di cui danno atto, come detto, i funzionari dell'organo di vigilanza.

Quanto alle ulteriori svalutazioni, operate dagli organi commissariali, va osservato che le richieste formulate dal Tribunale (in data 6/5/2016, segnatamente i punti 5 e 6 della richiesta) sono rimaste, per quanto visto sopra, sostanzialmente e significativamente inevase.

Non è quindi possibile ripercorrere l'iter logico deduttivo seguito dalla CariChieti in amministrazione straordinaria nell'effettuare tali rettifiche, che appaiono astrattamente ben al di sopra delle prassi prudenziali contabili. E invero -con riferimento alle rettifiche di valore operate- è stato precedentemente osservato che i tassi di copertura dei crediti determinati dalla CariChieti sono maggiori di quelli medi registrati nelle altre banche italiane. Peraltro, nella relazione sulla valutazione definitiva resa dall'esperto indipendente, risulta che a questi era stato affidato l'incarico di "fornire elementi utili a verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione già individuati dall' Autorità di Risoluzione sulla base della valutazione provvisoria ex art. 25 del Decreto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e doli' art. 17, comma 2, lett. b), c) ed e) limitatamente, per quanto riguarda gli elementi di cui alla lett. e), alle situazioni indicate nelle lettere b) e c) dell'art. 17, comma 2, del Decreto" (sottolineatura a cura del Tribunale).

L'esperto indipendente, all'esito degli accertamenti svolti, ha però così concluso:

"Considerate pertanto le finalità della relazione nonché la natura e portata delle attività sopra descritte, si ritiene che alla data del 22 novembre 2015 sussistessero i presupposti per la messa in risoluzione della Banca ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del Decreto Risoluzione." (sottolineatura a cura del Tribunale). Deve pertanto ritenersi che, per l'esperto indipendente, all'avvio della risoluzione, non si erano realizzati i presupposti di cui alla lettera c) (passività maggiori delle attività), né quelli di cui alla lettera e) (elementi oggettivi indicanti che la condizione di cui alla lettera c) possa realizzarsi nel prossimo futuro).

Deve altresì osservarsi che la Banca d'Italia non ha sottoposto all'esame dell'esperto indipendente la valutazione sull'esistenza della condizione di cui alla lettera d) (la banca non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza); nonché, di quelle di cui alla lettera e), limitatamente alle situazioni indicate nella medesima lettera d). Pertanto, deve rilevantemente ritenersi che la stessa Banca d'Italia non reputasse esistente all'epoca l'incapacità di pagare debiti alla scadenza, né che vi fossero elementi oggettivi per ritenere che nel futuro prossimo tale incapacità si sarebbe manifestata.

Dalla situazione previsionale al 31/12/2015, elaborata dai commissari straordinari il 20/11/2015 (all. 11b, produzioni CariChieti del 20/05/2015), non si evincono sostanziali variazioni, rispetto alla situazione al 30/9/2015, contenuta nel medesimo documento, delle voci dell'attivo maggiormente liquide:

-omissis-

Sono in atti stralci delle relazioni dei commissari straordinari all'organo di vigilanza (all. 12, produzioni CariChieti del 20/05/2015), che riferiscono di colloqui avuti dall'organo commissariale con i soci e con altri operatori di mercato per verificarne l'interesse ad investire nel capitale sociale della banca. Tuttavia, dal tenore degli stessi non è stato possibile trarre un quadro dell'attività in concreto svolta, o dell'ordine temporale dei colloqui.

Il Governatore della Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi dell'art. 82 Tub il 26/04/2016 (prot. n. 0555312/16), pur ritenendo la dotazione patrimoniale della CariChieti gravemente deficitaria, mai si esprime in termini di insolvenza (si richiama a tal fine quanto in precedenza detto sulla peculiarità dell'insolvenza delle banche e sull'importanza del requisito patrimoniale).

Risulta quindi che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare esistenza di uno stato di insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione. Non vi è dubbio invece che l'insolvenza vi fosse al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. A tale epoca, infatti, la CariChieti, proprio in conseguenza delle misure adottate nell'ambito del procedimento di risoluzione, non presentava più alcun elemento nell'attivo patrimoniale, a fronte di passività per E 45 milioni.

Va quindi dichiarato stato di insolvenza dell'ente ricorrente ai sensi dell'art. 38 D.Lvo 180/'15 e 82 c.2 T.U.B. e dunque solo con riferimento alla condizione in essere al momento della apertura della liquidazione coatta amministrativa; non sussiste infatti dato probatorio utile a ritenere -ai sensi dell'art. 36 D.Lvo cit.- che sussistessero elementi per apprezzare stato di insolvenza all'atto della risoluzione, atteso che essa si è rilevata (come da valutazione definitiva dell'esperto indipendente) basata -in ben massima parte- solo su perdite rilevate ex art. 17 c.2 lett. b) D.Lvo 180/'15 e scaturite da rettifiche di valore netto di crediti di cui non è stata data alcuna giustificazione.

Il regime delle spese della presente procedura segue la integrale compensazione, stante la novità delle questioni proposte.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti -in composizione collegiale- così decide nel proc. 25/'16 ogni altra istanza disattesa e respinta:

* dichiara stato di insolvenza di "Cassa di risparmio della Provincia di Chieti" S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 D.Lvo 180/'15 e 82 c.2 T.U.B.;

* compensa le spese di giudizio, comprese quelle relative al compenso degli ausiliari, liquidato con separato provvedimento.

Così deciso in Chieti il 14/7/'16.

Depositata in cancelleria il 19/07/2016.